

Mediazione abrogata Sospensive impugnabili

Contenzioso

Dispositivo dell'esito
delle udienze di merito
entro sette giorni

Laura Ambrosi

Antonio Iorio

Abrogazione della mediazione tributaria, comunicazione del dispositivo dell'udienza di merito entro sette giorni, nuove regole sulle spese legali, conciliazione in Cassazione e nuova disciplina dell'appello: sono le principali novità che interesseranno il processo tributario a seguito delle modifiche contenute nel decreto di riforma che oggi va al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Stante la prevedibile pubblicazione a breve del decreto in Gazzetta, può tornare utile esaminare le decorrenze più ravvicinate, tenendo presente che il provvedimento non contiene ulteriori novità rispetto a quelle già commentate su queste pagine (si veda da ultimo «Il Sole 24 Ore» dell'8 dicembre 2023).

Abrogazione mediazione

Il reclamo/mediazione viene abrogato a partire dall'entrata in vigore del decreto (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta). Così tutti i ricorsi notificati in precedenza seguiranno le regole attualmente previste (costituzione nei successivi 90 giorni) anche se nelle more la disposizione viene abrogata.

Spese di giudizio

La nuova ipotesi di compensazione delle spese allorché la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio si applica a partire dai ricorsi in primo e secondo grado notificati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Viene meno la compensazione delle spese in caso di mancata produzione di documenti del contribuente nel corso del contraddittorio (verosimilmente assorbita dalla più generale previsione indicata in precedenza)

Udienze a distanza

Anche le nuove regole sulle udienze a distanza e sulla comunicazione del dispositivo dell'esito dell'udienza di merito al massimo entro sette giorni si applicano con riferimento ai ricorsi in primo e secondo grado notificati dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Nuove regole sull'appello

Anche il divieto di produzione di nuovi documenti in appello (salvo deroghe previste) decorrerà dalle notifiche degli appelli in data successiva al secondo giorno dopo la pubblicazione del decreto.

Tale nuova previsione evidentemente non considera che il primo grado è stato affrontato, sotto il profilo delle allegazioni documentali, in vigenza dell'attuale norma che invece consente ulteriori produzioni in secondo grado.

Impugnabilità sospensiva

L'impugnazione dell'ordinanza di sospensiva si applica ai ricorsi notificati dal secondo giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta. Dovrebbero quindi essere escluse le istanze di sospensiva anche se notificate dopo le data ma relative a ricorsi precedenti

Entra in vigore posticipata

Le altre novità tra cui l'impugnabilità del diniego di autotutela e il nuovo modello di deposizione testimoniale scritta entreranno in vigore per i giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorsi notificati dal 1° settembre 2024.